

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 novembre 2024, n. 679

[ID VIP 11092] - Parco eolico composto da n. 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, e da un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 18 MW, da realizzarsi nel Comune di Torchiarolo (BR), in località "VALESIO", con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di San Pietro Vernotico (BR) e Cellino San Marco (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SANTA CHIARA ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
 - il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 46191 del 11.03.2024, acquisita in pari data al prot. n. 125159 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 149107 del 24.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 160558 del 29.03.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato le osservazioni ivi espresse ed istanza di integrazione documentale, sospendendo per l'effetto il proprio parere di competenza rispetto all'agente fisico rumore;
- nota prot. n. 219823 del 09.05.2024, con la quale il Comune di Torchiarolo ha espresso parere negativo;
- nota proprio prot. n. 21600 del 10.07.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11092, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico composto da n. 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, e da un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 18 MW, da realizzarsi nel Comune di Torchiarolo (BR), in località "VALESIO", con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di San Pietro Vernotico (BR) e Cellino San Marco (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SANTA CHIARA ENERGIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni

- lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Scheda istruttoria VIP 11092.pdf -

22f9c76eb8fa168296dfc04d89d3d732c22825931ad611d9e5c7d82b06c96474

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 11092

Tipologia di progetto: **Impianto Eolico**
 Potenza: **50,4 MW (7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW)**
 Ubicazione: **Comune di Torchiarolo (BR)**
 Proponente: **Santa Chiara Energia S.r.l.**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi nel territorio extra urbano di Torchiarolo (BR), al confine del comune di San Pietro Vernotico, con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di San Pietro Vernotico e Cellino San Marco (BR). Occupa un'area di circa 3,5 kmq, compresa tra la SP 86 a nord, la SP 84 a sud, la SP 85 a est e SS16 a ovest; inoltre, la SS613 attraversa l'area del parco eolico a sud-ovest. L'impianto eolico sarà collegato in antenna a 36 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Brindisi Sud – Galatina". Il progetto è localizzato a nord e a ovest dell'area archeologica di Valesio e a sud del Bosco di Cerano.

L'intervento rientra nell'ambito definito dal PPTR regionale come Ambito n. 10 "Tavoliere Salentino" e più nello specifico, nella Figura Territoriale 10.1 "La campagna leccese".

Il progetto del parco eolico prevede il posizionamento degli aerogeneratori in zona agricola, come definito dal PRG del Comune di Torchiarolo (BR).

Nella tabella che segue sono indicate le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento

WTG	Coordinate WGS84 fuso 33N	
	Est	Nord
TR01	757247,03	4490195,98
TR02	756491,00	4489923,06
TR03	756439,06	4489214,56
TR04	758156,70	4489144,36
TR05	757334,02	4489362,67
TR06	755601,97	4488045,03
TR07	757887,32	4490093,72

Tabella 1 – Coordinate geografiche nel sistema UTM 33- WGS84 Fuso 33N




Figura 1 – inserimento dell'area d'intervento su ortofoto

IDONEITÀ DELL'AREA**Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021**

L'area dell'impianto (Comune di Torchiarolo (BR)) **non rientra** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte. L'impianto si configura come nuova realizzazione e dalla verifica della presenza di altri impianti FER emerge l'esistenza di altri impianti FER. **(lett. a)**
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica **(lett. b)**;
- **non** interessa cave o miniere **(lett. c)**;
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie e/o autostradali **(lett. c bis)**;
- il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC; **(lett. c bis 1)**;
- il progetto **non** riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa **(lett. c ter)**;
- l'area del progetto **è ricompresa** nel perimetro e nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio parte II o dell'art. 136 del medesimo (area di Valesio vincolo archeologico e bene culturale e Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano




Figura 2 – buffer di 3 Km

L'area dell'impianto proposto, pertanto, **NON** è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITÀ DELL'AREA**Verifiche ai sensi del RR 24/2010**

L'area dell'impianto proposto **NON ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.




Figura 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (fonte SIT Puglia)

L'analisi delle aree non idonee FER secondo il R.R. n. 24/2010, relativa all'area di inserimento del parco eolico in progetto, non ha evidenziato interferenze dirette con gli aerogeneratori. Tuttavia, la verifica è stata condotta utilizzando le coordinate puntuali degli aerogeneratori, senza considerare le aree delle piazzole. Il caviodotto attraversa aree di connessione RER, le quali sono gestite tramite l'uso della TOC.

L'area dell'impianto proposto è idonea ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d), "Parchi eolici o singoli aerogeneratori (diversi da E.2-c).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al D.M. su citato **paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- l'analisi dei documenti forniti non mostra l'adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). Una verifica condotta sul sito di Accredia https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha rivelato che i progettisti non risultano attualmente accreditati relativamente alle ISO 9001 e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS);
è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- il progetto, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;
- il proponente attesta, nei documenti presentati, che il consumo di suolo è pari allo 0,64% dell'area di impatto locale;
- non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Le colture rilevate nell'area, come documentato dalla carta dell'uso del suolo, sono caratterizzate dalla presenza di campi di seminativi non irrigui, uliveti e vigneti. Da quanto dichiarato dal soggetto proponente al momento del sopralluogo gli uliveti risultano essere infetti da *Xylella fastidiosa* e i terreni in questione non ospitano coltivazioni certificate D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.




Figura 4– Uso del suolo nel buffer di 3km

- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi. Le caratteristiche dell'aerogeneratore (diametro del rotore 172 m, altezza del mozzo 150 m, altezza totale aerogeneratore 236 m, potenza nominale pari a 7,2 MW) sono relative a una tipologia standard, la scelta sarà fatta in sede di progetto esecutivo;
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica in quanto impianto eolico.

Paragrafo 16.2

il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

L'altezza totale dell'aerogeneratore H_t è pari a 236 m ($H_t = H + D/2 = 150 + 86 = 236$)

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;

il requisito è soddisfatto (il proponente dichiara che la realizzazione degli elettrodotti, della viabilità interna e delle piazzole non determina variazioni significative della morfologia e dell'orografia della zona);

- trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;

il requisito è soddisfatto (inerti compattati, parzialmente permeabili di diversa granulometria, inoltre, parte del materiale rinveniente dagli scavi delle fondazioni verrà riutilizzato per realizzare o adeguare la viabilità);

- interrimento dei caviddotti;

il requisito è soddisfatto;

- distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);

il requisito NON è soddisfatto ($H \text{ max } 236 \text{ m} \times 50 = 11,800 \text{ Km}$) (nell'area buffer degli 11.8 Km l'aerogeneratore BRN4, risulta interferente con il WTG3C del "Parco Eolico Bosco 42 MW - ID 5093 " di proprietà della EN.IT);




Figura 5 – posizione dei due aerogeneratori e buffer di 2 Km con segnalazione degli impianti fotovoltaici e di 20 Km degli impianti eolici ricadenti nell'area

- distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;

il requisito è dichiarato soddisfatto (diametro del rotore 172 m x 5 = 860 m; diametro del rotore 172 m x 3 = 516 m);

- scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;

il requisito è soddisfatto (bianca non riflettente per la torre);

- privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati;

il requisito NON è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;

Il progetto si prefigge la conservazione e la valorizzazione degli habitat presenti nell'area vasta di intervento; il proponente dichiara di non apportare importanti modifiche all'habitat in quanto ricade principalmente in un comprensorio agricolo, con morfologia pianeggiante, pertanto, non vi saranno modifiche sull'orografia del territorio oggetto di studio neanche per la realizzazione delle strade e delle piazzole. **Il requisito è soddisfatto;**

- contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;

il proponente ha fornito un cronoprogramma dei lavori che ritiene di poter concludere nell'arco di 12 mesi.

il requisito è soddisfatto;

- ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;

il requisito è soddisfatto (sarà utilizzata soprattutto la viabilità esistente che sarà integrata con la realizzazione di piste necessarie al raggiungimento dei singoli aerogeneratori, sia in fase di cantiere che in esercizio);

- utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;

il requisito è soddisfatto;

- ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;

il requisito è soddisfatto (intraprenderanno interventi di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione);

- applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

il requisito è soddisfatto (bande orizzontali bianche e rosse colorate sulle pale degli aerogeneratori e, su una delle tre pale, vernici opache nello spettro dell'ultravioletto);

- inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;

il requisito è soddisfatto;

- interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;

il requisito è soddisfatto (linee di BT e MT interrate);

- adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti;

il requisito è soddisfatto (trasporto con mezzi telonati, cannoni nebulizzatori anti-polveri, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, lavaggio e spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree, etc.).

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;

il requisito è soddisfatto;

- utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;

il requisito è soddisfatto (la profondità di interrimento dichiarata è compresa tra 1,50 e 2,0 m);

- posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile;

il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;

il requisito è soddisfatto (la gittata massima calcolata è pari a 259 m dai risultati di una verifica fatta in loco e catastale è emerso che le torri rispettano il requisito per tutti quei fabbricati che sono abitati e per alcuni degli altri che hanno classificazioni diverse).




Figura 6 – buffer di 500 m individuazione dei possibili recettori sensibili

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

$$h \text{ max } 236\text{m} \times 6 = 1,416 \text{ Km}$$

Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono: Brindisi - Tutturano (BR) Km 6,5; Brindisi (BR) 13 Km; Cellino San Marco (BR) 5 km; San Pietro Vernotico (BR) 2 km; Torchiarolo (BR) 3 km; Squinzano (BR) 8 km; Campi Salentina (BR) 11,5 km; San Donaci (BR) 9,5 km; Guagnano (BR) 12,5 km; Salice Salentino (BR) 8 km; San Pancrazio Salentino (BR) 17 km; Mesagne (BR) 17 km; Trepuzzi 11 km; Surbo 14,5 km; Latiano (BR) 13 km.

il requisito è soddisfatto.

Rischio incidenti


Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre;

il requisito non è verificabile in quanto non sono reperibili le informazioni all'interno degli elaborati presenti sul sito del MASE;

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione;

il requisito è soddisfatto. Il proponente ha effettuato la verifica e dichiara che nessuno dei recettori potenzialmente sensibili ha caratteristiche di agibilità con permanenza di persone (la gittata massima calcolata è pari a 259 m).



Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le colture presenti nell'area (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente uliveti (per il 52.5%), seminativi non irrigui (per il 23.8%), vigneti (per il 17.1%), coprendo in maniera uniforme tutta l'area oggetto di studio; i frutteti ricoprono solo lo 0.2% dell'area vasta.




Figura 7 – buffer di 500 m – produzioni agricole di pregio

L'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio agricolo. Quasi tutti gli aerogeneratori sono stati collocati in seminativi non irrigui a eccezione fatta degli aerogeneratori TR02 e TR05, che al momento del

sopralluogo risultano essere in oliveti infetti da *Xylella fastidiosa*. Nessun aerogeneratore ricade in vigneti e frutteti, in sistemi colturali e particellari complessi, in aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione in quanto questi rappresentano una piccolissima parte del territorio.

Gli interventi non interferiscono con nessun elemento paesaggistico, quali:

- Ulivi monumentali;
- Muretti a secco.

Paragrafo 16.5

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e di compensazione; è stato redatto un progetto di compensazione ambientale allegato al progetto delle opere.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto di parco eolico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il progetto del parco eolico prevede l'installazione di 7 aerogeneratori da 7,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi nel territorio extra urbano di Torchiarolo (BR), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di San Pietro Vernotico e Cellino San Marco (BR). L'impianto sarà collegato, in antenna a 36 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Brindisi Sud – Galatina".

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'area non è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021, poiché nel buffer di 3 km ricade l'area di Valesio, su cui insiste un vincolo archeologico e di bene culturale; la Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano EUAP0579 art.136 D.Lgs. 42/04;
- l'area dell'impianto proposto non è inidonea ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- l'installazione di 7 aerogeneratori è prevista in zona agricola, conforme ai requisiti del PRG di Torchiarolo (BR);
- esistono impianti eolici nel buffer di 3 km dal progetto (l'aerogeneratore BRN4, risulta interferente con il WTG3C del "Parco Eolico Bosco 42 MW - ID 5093 " di proprietà della EN.IT), creando un possibile impatto cumulativo eolico-fotovoltaico. Ulteriori impianti eolici si trovano nel buffer di 11,8 km (effetto selva);
- le misure di mitigazione e compensazione risultano non sempre adeguate e poco dettagliate, per una comprensione completa e accurata del progetto;
- le modalità di inserimento nel paesaggio e nel territorio dell'intervento soddisfano solo in parte quanto disposto dalle linee guida, con particolare riferimento all'allegato 4 specifico per gli impianti eolici.